

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI BANCHE DATI PER LA VIGILANZA ISPETTIVA PER INAIL

Il presente errata corrige sarà visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

ERRATA CORRIGE

1) Modifiche al Disciplinare di gara

- a. È stato inserito il paragrafo 6 *bis* – “Condizioni di esecuzione”, che recita:
“Qualora i servizi oggetto del presente appalto siano forniti in modalità cloud, per la loro esecuzione è richiesto — ai sensi dell'art. 113 del Codice e in conformità al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 — il possesso, per l'intera durata del contratto, di un livello di qualificazione del servizio cloud almeno pari al livello QC1”.
- b. Il paragrafo 22.1 – “Documenti per la stipula” , che riporta:
*“Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:*
a) *dichiarazione, conforme all'Allegato - Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;*
b) *in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità (nome e cognome) il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i.*
L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;
c) *le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, conformi all'Allegato n. 7;*
d) *eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3 lett. d) del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;*

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- e) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;*
- f) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate al par. 22.2.*

In caso di RTI e di Consorzi:

- *il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:*
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;*
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.*
- *la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate dovrà essere presentata:*
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;*
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso;*
- *la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:*
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;*
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso;*
- *gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;*
- *dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:*
 - in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;*
 - in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate"*

deve intendersi integrato come di riportato nel seguito, in grassetto:

*“Con la comunicazione di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:*

a) dichiarazione, conforme all’Allegato - Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;

b) in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità (nome e cognome) il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;

c) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, conformi all’Allegato n. 7;

d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3 lett. d) del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall’italiano quest’ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

e) qualora il servizio offerto sia in modalità cloud, dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da legale rappresentante o soggetto munito di poteri attestante il possesso per impegnare l’Impresa della qualificazione del servizio cloud richiesto al par. “CONDIZIONI DI ESECUZIONE”, con esplicita indicazione dell’ID scheda relativa al catalogo ACN;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

f) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;

g) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate al par. 22.2.

In caso di RTI e di Consorzi:

- ***il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:***
 - ***in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;***
 - ***in caso di Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.***

- *la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate dovrà essere presentata:*
 - *in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;*
 - *in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso;*
- ***la dichiarazione attestante il possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto ai fini della presente iniziativa (solo in caso di servizi cloud), la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:***
 - *in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;*
 - *in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dal Consorzio stesso;*
- *gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;*
- *dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione;*
 - *in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;*
 - *in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate".*

2) Modifiche al Contratto (Condizioni Speciali)

- a. È stato inserito l'art. 9 *bis* S – “Qualificazione Cloud”, che trova applicazione nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia offerto il servizio ***in modalità cloud***. Di seguito il testo:
 1. ***“Il presente contratto è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto.***
 2. ***Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. “Penali”.***
 3. ***Il livello di qualificazione previsto per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca***

della qualificazione o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi <dove a contrattualizzare non è il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore>.

- 4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.*
- 5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente <nel caso in cui a contrattualizzare sia il CSP/Produttore: entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica>, < dove a contrattualizzare non è il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore>, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che <nel caso in cui a contrattualizzare sia il CSP/Produttore: ACN abbia comunicato; dove a contrattualizzare non è il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato> l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.*
- 6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.*
- 7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente <nel caso in cui a contrattualizzare sia il CSP/Produttore: entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica>, <dove a contrattualizzare non è il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore>, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette*

informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che <nel caso in cui a contrattualizzare sia il CSP/Produttore: ACN abbia comunicato; dove a contrattualizzare non è il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato> la revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.

- 8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" nonché all'art. "Exit Strategy e Grace Period".*
 - 9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla Committente o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare <eventuale, nel caso in cui a contrattualizzare non sia il produttore della soluzione, inserire la seguente previsione: per il tramite del CSP/Produttore>, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.*
 - 10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso <eventuale, nel caso in cui a contrattualizzare non sia il produttore della soluzione aggiungere la seguente previsione: per il tramite del CSP/Produttore>, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal precedente comma.*
 - 11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la Committente ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti".*
- b.** E' stato inserito l'art. 9 *ter* S – "Exit Strategy e Grace Period" che trova applicazione nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia offerto il servizio **in modalità cloud**. Di seguito il testo:
- 1. "Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni successivi al termine del contratto, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a*

disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).

- 2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati stessi e dei servizi.*
- 3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.*
- 4. In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN".*

c. L'art. 12 S – "Penali", che riporta:

- 1. "Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.*
- 2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti prescritti nell'art. 11 S, la Committente si riserva di applicare, per ogni inadempimento, una penale pari allo 0,5 per mille dell'intero importo contrattuale.*
- 3. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei codici segreti, rispetto a quanto indicato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale.*
- 4. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 5.000 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:*
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei servizi consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari all'1% del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1;*
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all'1% del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.*
- 5. TABD - TEMPI DI AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ON-LINE. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore TABD di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.*

6. *TASW - TEMPI DI AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE ON-LINE. Per ogni mese di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore TASW di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari al 3 per mille dell'importo contrattuale.*
7. *DIP - DISPONIBILITÀ DEL PORTALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI. Per ogni punto percentuale di scostamento dal valore soglia di cui all'indicatore DIP di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.*
8. *TERS – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI. Per ogni punto percentuale di scostamento dal valore soglia di cui all'indicatore TERS di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.*
9. *SLSC – SLITTAMENTO DI UNA SCADENZA CONTRATTUALE. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore SLSC di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.*
10. *Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "condizione particolare di risoluzione".*
11. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "condizione particolare di risoluzione"*
12. *Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.*
13. *Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.*

13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
16. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato"

deve intendersi integrato come di riportato nel seguito, in grassetto:

1. *"Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.*
2. *In caso di mancato rispetto degli adempimenti prescritti nell'art. 11 S, la Committente si riserva di applicare, per ogni inadempimento, una penale pari allo 0,5 per mille dell'intero importo contrattuale.*
3. *Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei codici segreti, rispetto a quanto indicato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale.*
4. *La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 5.000 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:*
 - *presenza di virus o altro codice dannoso nei servizi consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari all'1% del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1;*
 - *immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all'1% del corrispettivo di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1.*

5. TABD - TEMPI DI AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ON-LINE. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore TABD di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
6. TASW - TEMPI DI AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE ON-LINE. Per ogni mese di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore TASW di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari al 3 per mille dell'importo contrattuale.
7. DIP - DISPONIBILITÀ DEL PORTALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI. Per ogni punto percentuale di scostamento dal valore soglia di cui all'indicatore DIP di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
8. TERS – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI. Per ogni punto percentuale di scostamento dal valore soglia di cui all'indicatore TERS di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
9. SLSC – SLITTAMENTO DI UNA SCADENZA CONTRATTUALE. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia di cui all'indicatore SLSC di cui al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio" la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
10. **<Eventuale, nel caso di offerta di servizi Cloud: In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 4, la Committente applicherà, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari allo 0,7 per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo", comma 1.>**
11. **<Eventuale, nel caso di offerta di servizi Cloud: In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 5, la Committente applicherà, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari allo 0,7 per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo", comma 1.>**
12. **<Eventuale, nel caso di offerta di servizi Cloud: Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 7, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo", comma 1.>**
13. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario **<oppure: Sub responsabile>** del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario **<oppure: Sub responsabile del trattamento>** una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "Condizioni particolari di risoluzione".
14. **<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 18 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e**

assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure: dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "Condizioni particolari di risoluzione".

- 15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.*
- 16. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.*
- 17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.*
- 18. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.*
- 19. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.*
- 20. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato".*

d. L'art. 16 S, comma 2 – "Condizioni particolari di risoluzione", che riporta:

"Ferma restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:

- a partire dal secondo collaudo con esito negativo come previsto all'art. 11 S, comma 5, del presente Contratto;*
- il mancato rilascio della funzionalità "Calcolo del Part – Time INAIL", nell'ambito del software per il*

calcolo delle differenze retributive di cui all'art. 1S, comma 1, lett. b, nel termine di 3 mesi dalla stipula, come previsto al par. 4.3 del Capitolato Tecnico;

- *l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20 S"*

deve intendersi integrato come di riportato nel seguito, in grassetto:

"Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:

- *a partire dal secondo collaudo con esito negativo come previsto all'art. 11 S, comma 5, del presente Contratto;*
- *il mancato rilascio della funzionalità "Calcolo del Part – Time INAIL", nell'ambito del software per il calcolo delle differenze retributive di cui all'art. 1S, comma 1, lett. b, nel termine di 3 mesi dalla stipula, come previsto al par. 4.3 del Capitolato Tecnico;*
- **<Eventuale, nel caso di offerta di servizi Cloud: la scadenza, senza rinnovo, della qualificazione del servizio cloud oggetto di acquisizione, ovvero la revoca della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN;>**
- *l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20 S".*

3) Modifiche alla domanda di partecipazione

Al punto 10 della Domanda di partecipazione (Assunzione di ulteriori impegni"), nella parte che riporta:

"DICHARA, altresì di:*

- *di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;*
- *che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;*
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;*
- *che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti di Consip S.p.A. e INAIL ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con Consip S.p.A. e INAIL da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'impresa concorrente poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;*

- *di essere a conoscenza che la Consip S.p.A. si riserva il diritto di procedere verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni”;*

deve intendersi integrato come di riportato nel seguito, in grassetto:

“DICHARA*, altresì di:

- **accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;**
- *di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;*
- *che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;*
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;*
- *che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti di Consip S.p.A. e INAIL ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con Consip S.p.A. e INAIL da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'impresa concorrente poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;*
- *di essere a conoscenza che la Consip S.p.A. si riserva il diritto di procedere verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.*

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)